

D.M. 11 APRILE 2011
Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

L'art. 71 c.11 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81 e s.m.i. di seguito **D.Lgs. 81/2008** prevede per le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche che la 1° di dette verifiche venga effettuata dall'ISPESL entro 60gg dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il Ddl può avvalersi dalle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al c.13

D.M. 11 APRILE 2011
Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

L'art. 71 c.11 prevede che le successive verifiche siano effettuate da ISPESL e/o ASL, che vi provvedono nel termine di 30 gg dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il Ddl può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al c.13.

D.M. 11 APRILE 2011
Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

L'art. 71 c.12 dispone che: “Per l’effettuazione delle verifiche di cui al c.11, le ASL e l’ISPESL **possano** avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, che acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione”.

D.M. 11 APRILE 2011
Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

L'art. 71 c.13 stabilisce che: “Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati sono stabiliti con Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e politiche sociali di concerto con il Ministero della S.E. sentita la conferenza Stato/Regioni **da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore del decreto.**”

D.M. 11 APRILE 2011
Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

Visto l'art. 7 c.1, del Decreto Legge 31.05.2010, n° 78, convertito in legge il 30 luglio 2010, n° 122, che **prevede la soppressione dell'ISPEL e che le attribuzioni delle competenze devono intendersi conferite all'INAIL.**

D.M. 11 APRILE 2011
Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

Art.2, DM 11 aprile 2011

Ai sensi dell'art.71, c.11 e 12, del D.Lgs. 81/2008, **l'INAIL è titolare della 1a delle verifiche periodiche da effettuarsi entro 60gg dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche successive alla prima, da effettuarsi entro 30gg dalla richiesta.**

D.M. 11 APRILE 2011
Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

All'atto della richiesta di verifica, **il Ddl indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato**, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale ove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui alla successiva slide nei tempi già indicati.

D.M. 11 APRILE 2011

Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

L'INAIL, le ASL, l'ARPA possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'art.71, c.11, **anche mediante accordi reciproci o con le Direzioni Provinciali del Ministero del Lavoro (DPL)**, nel rispetto dei principi di economicità previsti per la P.A., oppure possono avvalersi dei soggetti pubblici o privati inseriti nell'elenco di cui alla prossima slide.

D.M. 11 APRILE 2011
Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

Per le finalità di cui all'art.71, c.12 (slide n. 3), presso l'INAIL e presso le ASL è istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere.

Ove previsto da apposito provvedimento Regionale, l'elenco può essere istituito, anziché presso le singole ASL, di base regionale.

D.M. 11 APRILE 2011
Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

Qualunque soggetto abilitato è iscritto **a domanda** nell'elenco. Il soggetto titolare della funzione ha la facoltà di segnalare alla Commissione (Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. della tutela delle condizioni di lavoro – Div.VI che istituisce, pubblica ed aggiorna l'elenco), la sussistenza di motivi di possibile esclusione.

Con l'iscrizione nell'elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali (60gg e 30gg).

D.M. 11 APRILE 2011

Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

L'elenco è messo a disposizione dei DdL, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione del soggetto cui avvalersi.

I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono fare parte dell'elenco approvato dal D.G. della Tutela delle Condizioni di lavoro del Min. del Lavoro, di concerto con il D.G. della Prevenzione Sanitaria del Min. del Lavoro, di concerto con il D.G. della Prevenzione Sanitaria del Min. della Salute e del D.G. per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica dello Sviluppo Economico.

Decorso i termini temporali (60gg e 30gg), il DdL può avvalersi dei soggetti abilitati di cui all'elenco dell'allegato III.

D.M. 11 APRILE 2011

Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

I soggetti abilitati, pubblici o privati, **devono essere in possesso dei requisiti dell'allegato I**, in particolare:

a) certificato di accreditamento quale Organismo di Ispezione di tipo A, ai sensi della **Norma UNI CEI EN ISO IEC 17020** emesso da Ente di accreditamento riconosciuto a livello Europeo ai sensi del **regolamento CE 765/2008** (viene garantita competenza, indipendenza, imparzialità, integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione legata alle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. 81/2008;

D.M. 11 APRILE 2011
Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

b) operare con personale tecnico dipendente e con rapporto esclusivo di collaborazione;

c) disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico ed amministrativo per l'effettuazione delle verifiche;

D.M. 11 APRILE 2011
Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

d) disporre di un **organigramma generale** che evidenzi la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere le attività delle verifiche e che indichi il nominativo del Responsabile Tecnico (laureato in ingegneria) dipendente del soggetto abilitato con comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni;

D.M. 11 APRILE 2011
Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

e) il personale dipendente deve essere dotato **di specifici requisiti** (laurea in ingegneria, diploma di P.I. con 2÷5 anni di esperienza);

f) avere attivato **una polizza assicurativa di responsabilità civile**, senza franchigia, con massimale non inferiore a 5.000.000,00 € per sinistro;

D.M. 11 APRILE 2011

Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

g) i soggetti sono tenuti a garantire che il personale abbia ottenuto **idonea formazione** ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Questo garantisce il mantenimento nel tempo dei requisiti dei soggetti abilitati;

h) i soggetti (art.71, c.11, D.Lgs. 81/2008) che **hanno svolto attività di certificazione di prodotto**, non possono effettuare la 1° delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE.

D.M. 11 APRILE 2011

Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

Nel caso di verifiche effettuate **una quota pari al 15% delle tariffe** è destinata a coprire i costi legati alle attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati (attività amministrativa, controllo, monitoraggio, di costruzione, gestione e mantenimento della banca dati informatizzata).

D.M. 11 APRILE 2011

Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

Decorsi i termini temporali (60gg e 30gg) il DdL comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica.

I compensi dovuti al soggetto abilitato non possono differire, in eccesso o difetto, di oltre il 15% delle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente delle tariffe stabilite con Decreto.

Il soggetto abilitato, che è stato incaricato dal DdL della verifica, corrisponde all'INAIL il 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione della Banca Dati.

D.M. 11 APRILE 2011
Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

Le tariffe per le prestazioni sono determinate con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico da adottare entro 180 gg dall'entrata in vigore del presente decreto. **Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione.**

Le modalità delle verifiche sono indicate nell'allegato II del decreto. In particolare si adottano i moduli indicati nell'allegato IV.

SANZIONI

Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

Articolo 71, Comma 11, D.Lgs. 81/2008

Sanzioni

SANZIONI

Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

L'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal Decreto 11 aprile 2011 (disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del suddetto decreto legislativo nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo) individua nell'INAIL e nelle ASL i soggetti deputati ad effettuare dette verifiche.

SANZIONI

Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

Nell'ipotesi di violazione del dettato dell'art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/2008, modificato dal Decreto 11 aprile 2011, occorre far preciso riferimento all'art. 87 comma 4 lettera b del D.Lgs 81/2008 che prevede che:

il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.800,00

SANZIONI

Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

Le sanzioni amministrative disciplinate in via generale dalla Legge n.689/1981 sono state istituite per accogliere ex sanzioni penali conseguenti alla degradazione di numerosi reati in illeciti amministrativi.

Si tratta pertanto di una previsione sanzionatoria di natura pecuniaria, collocata nell'ambito amministrativo, ferma restando la possibilità da parte dei funzionari ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro, della diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs 124/2004.

SANZIONI

Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche periodiche

L'organo deputato a irrogare dette sanzioni amministrative è l'Azienda Sanitaria Locale (art.13 del T.U.) che è dunque l'organo pubblico con competenza generale a vigilare sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli ispettori delle ASL svolgono la loro attività di accertamento e di verifica esercitando la funzione di polizia giudiziaria.

Sono infatti da considerarsi a tutti gli effetti pubblici ufficiali esercitando per legge (art. 357 c.p.) una pubblica funzione legislativa, giudiziaria e amministrativa.

GRAZIE